
Studio Bozzo

Dottori Commercialisti Revisori contabili

dott. Roberto Bozzo

In collaborazione con

dott. Luca Leone
dott. Giovanni Beniscelli
dott. Marco Mortara Crovetto
dott.ssa Loredana Leoncini

Controllo di gestione

V b di Valter Barbasio

Avvocati

avv. Dante Mirengi
avv. Raffaella Femia

Consulente del lavoro

dott. Raffaele Cosentino

Elaborazione Dati

AL.CA. dati di Mimmo Tringale

Informative e news per la clientela di studio

Le *news* di gennaio

31 gennaio 2014 ultima scadenza per spesometro e comunicazione beni ai soci/finanziamenti relativi ai dati 2012 - Da gennaio 2014 le nuove modalità di utilizzo del modello polivalente

Dal 2014 viene modificata la tassazione indiretta nel trasferimento degli immobili

Obbligo Pos per imprese e professionisti: decorrenza 1.1.2014 in attesa del decreto attuativo

Sistema di pagamenti Sepa

La comunicazione telematica delle lettere di intento

Incremento aliquote dal 1.1.2014 per le gestioni inps separata, artigiani e commercianti

Modifica del tasso legale: da gennaio l'interesse torna all'1%

Verifiche contabili di inizio periodo di imposta

Regole per il corretto utilizzo in compensazione "orizzontale" dei crediti Iva annuali e trimestrali

Utilizzo delle ritenute da parte di studi associati e società

Conguaglio Imu al 24 gennaio

La comunicazione annuale dati Iva

I formulari operativi

Fac-simile di accordo di assenso per la riattribuzione delle ritenute all'associazione

Informative e news per la clientela di studio

IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Definiti i profili catastali e fiscali degli impianti fotovoltaici

L'Agenzia delle Entrate, con circa 2 anni di ritardo rispetto alle tempistiche annunciate, ha cercato di dare alcune risposte ai molti dubbi inerenti il settore del fotovoltaico, trattando le problematiche relative all'accatastamento degli impianti, ai conseguenti risvolti fiscali e analizzando gli aspetti tributari del V Conto Energia.

Per quanto attiene la classificazione catastale, l'Agenzia afferma che:

- gli immobili ospitanti le centrali elettriche a pannelli fotovoltaici devono essere accatastati nella categoria "D/1 – opifici" e nella determinazione della relativa rendita catastale devono essere inclusi i pannelli fotovoltaici, in quanto ne determinano il carattere sostanziale di centrale elettrica e, quindi, di "opificio";
- le installazioni fotovoltaiche poste su edifici e quelle realizzate su aree di pertinenza, comuni o esclusive, di fabbricati o unità immobiliari censiti al catasto edilizio urbano, non devono essere accatastate autonomamente, in quanto possono assimilarsi agli impianti di pertinenza degli immobili. Sussiste, comunque la necessità di procedere, con dichiarazione di variazione da parte del soggetto interessato, alla rideterminazione della rendita dell'unità immobiliare nella misura del 15% o superiore, in base alle disposizioni catastali dell'Amministrazione competente;
- gli impianti di modesta entità (ad esempio quelli domestici), invece, non devono essere accatastati e non comportano l'insorgenza di alcun obbligo in capo al soggetto interessato.

Ai fini delle imposte dirette, l'Agenzia conferma le precedenti indicazioni, affermando la deducibilità del costo dell'impianto in base allo stanziamento delle quote di ammortamento, rispettivamente nella misura del 9%, quando è qualificato come bene mobile, e nella misura del 4%, quando rientra nella categoria degli immobili. Tale percentuale, in luogo di quella più conosciuta del 3%, è la diretta considerazione dell'attribuzione degli impianti fotovoltaici alla categoria degli immobili del settore energia termoelettrica ed in particolare a quella prevista per i "fabbricati destinati all'industria".

(Agenzia delle Entrate, circolare n.36, 19/12/2013)

CONTRATTI DI LOCAZIONE

Dal 1° febbraio 2014 imposta di registro pagabile con F24 con elementi identificativi

A partire dal 1° febbraio 2014 l'imposta di registro, i tributi speciali e compensi, l'imposta di bollo, le relative sanzioni ed interessi, connessi alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili possono essere versati mediante il modello F24 ELIDE (f24 con elementi identificativi). Fino al 31 dicembre 2014 rimarrà consentito l'utilizzo del modello F23 secondo le attuali modalità. A partire dal 1° gennaio 2015 i suddetti versamenti dovranno essere obbligatoriamente effettuati mediante il modello F24 ELIDE.

(Agenzia delle Entrate, provvedimento, 03/01/2014)

QUADRO RW

Soppresso il limite di importo di € 10.000 al di sopra del quale vigeva l'obbligo dichiarativo

Il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 18 dicembre 2013 ha disciplinato i nuovi obblighi in fase di compilazione del quadro RW del modello Unico PF, già a decorrere dal periodo di imposta 2013. In particolare, sono state eliminate le sezioni I e III che caratterizzavano il vecchio quadro RW con evidenti vantaggi di semplificazione degli adempimenti, in linea con quanto indicato dalla Commissione europea. La compilazione del nuovo quadro RW deve essere ora effettuata esclusivamente per indicare la consistenza delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero nel periodo d'imposta di riferimento e senza limite di importo. Inoltre, tale adempimento deve essere effettuato non soltanto dal possessore diretto degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, ma anche dai soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti in materia di antiriciclaggio, risultino essere i titolari effettivi dei predetti beni.

(Agenzia delle Entrate, circolare n.38, 23/12/2013)

TARIFFE ACI 2014

Pubblicate le tariffe per i costi chilometrici e la gestione dei *fringe benefits*

Con un comunicato dell'Agenzia delle Entrate sono state pubblicate le consuete tabelle per i costi chilometrici di esercizio delle autovetture e motocicli elaborate dall'Acì, valide per i calcoli che i sostituti d'imposta sono chiamati a fare, relativamente all'anno 2014, per l'utilizzo promiscuo delle auto aziendali da parte dei dipendenti e dei collaboratori, cioè sia per esigenze di lavoro sia per esigenze private. Le tabelle, dopo aver individuato il tipo di vettura e la serie, forniscono il costo chilometrico nonché l'importo annuo del *fringe benefit* del dipendente/collaboratore a cui danno luogo. I nuovi importi hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(Agenzia delle Entrate, comunicato, G.U. n.300, 23/12/2013)

IMU

Chiarito l'ambito dell'esenzione per gli immobili magazzino delle imprese edili

A decorrere dalla seconda rata dell'Imu del periodo di imposta 2013 è stata introdotta l'esenzione dal pagamento del tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati. Il MEF ha chiarito che nel concetto di "fabbricati costruiti" va compreso anche il fabbricato acquistato dall'impresa costruttrice sul quale la stessa procede a interventi di incisivo recupero: tali fabbricati saranno esenti dal pagamento del tributo solo a partire dalla data di ultimazione dei lavori di ristrutturazione. Si ricorda che per fruire dell'esenzione Imu va presentata la dichiarazione Imu ai Comuni territorialmente competenti.

(Ministero dell'Economia e delle Finanze, risoluzione n.11, 11/12/2013)

MUD

Approvato il modello unico di dichiarazione ambientale per il 2014

È stato pubblicato il decreto con cui viene fissato l'obbligo di presentazione del Mud (Modello Unico per la dichiarazione ambientale) entro il 30 aprile 2014, con riferimento all'anno 2013. La nuova modulistica è stata approvata vista la non piena operatività del SISTRI, allargando la quantità dei dati da denunciare rispetto al Mud dell'anno 2012. Vi rientrano, per esempio, le materie prime secondarie ricavate dai nuovi processi di recupero, praticamente i rifiuti prodotti nell'ambito del processo di lavorazione da chi recupera rifiuti.

(DPCM. del 12/12/2013, G.U. n.302, 27/12/2013)

RENDITE E USUFRUTTI

Rideterminati moltiplicatori e coefficienti per calcolare i valori delle rendite e dell'usufrutto

In conseguenza della variazione del saggio di interesse legale (fissato all'1% dal 1° gennaio 2014) sono stati rideterminati i moltiplicatori e i coefficienti per calcolare il valore delle rendite e dell'usufrutto ai fini delle disposizioni in materia di imposte di registro e sulle successioni e donazioni.

(Ministero dell'Economia e delle Finanze, decreto, G.U. n.303, 28/12/2013)

SISMA MAGGIO 2012

Prorogata la prima rata del rientro del finanziamento concesso per tributi e contributi

L'articolo 2, comma 8 del Decreto Milleproroghe ha prorogato la prima scadenza del piano di rientro dei finanziamenti concessi alle imprese aventi sede legale od operativa nei Comuni situati nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012, che hanno potuto accedere ad un finanziamento per il pagamento dei tributi e dei contributi dovuti dal 20 maggio 2012 al 30 giugno 2013. La prima scadenza per il rientro di tali finanziamenti era fissata al 31 dicembre 2013: la disposizione contenuta nel Decreto Milleproroghe sancisce che debbano essere modificati i contratti di finanziamento sottoscritti e rimodulati i piani di rimborso dei finanziamenti.

(D.L. n.150/2013, G.U. n.304, 30/12/2013)

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: 31 GENNAIO 2014 ULTIMA SCADENZA PER SPESOMETRO E COMUNICAZIONE BENI AI SOCI/FINANZIAMENTI RELATIVI AI DATI 2012 - DA GENNAIO 2014 LE NUOVE MODALITÀ DI UTILIZZO DEL MODELLO POLIVALENTE

Ultimo appello per gli adempimenti relativi all'anno 2012

Con un Comunicato stampa del 6 dicembre 2013 l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la possibilità di effettuare la comunicazione telematica dei dati riferiti al periodo di imposta 2012 con riferimento alla concessione in godimento di un bene di impresa al socio o al familiare dell'imprenditore e dell'effettuazione di finanziamenti/capitalizzazioni entro il più ampio termine del 31 gennaio 2014, rispetto a quello originario del 12 dicembre 2013.

Tale scadenza si allinea a quella prevista per l'adempimento "Spesometro" in relazione ai dati riferiti al periodo di imposta 2012, qualora gli stessi non siano già stati inviati entro i precedenti termini del 12 novembre 2013 per i contribuenti con liquidazione Iva mensile o del 21 novembre 2013 per i contribuenti con liquidazione Iva trimestrale o annuale.

Si propone di seguito una tabella riepilogativa delle scadenze.

Comunicazione dati relativi al 2012

Adempimento	Soggetto che comunica	Scadenza originaria	Nuova scadenza
Comunicazione operazioni rilevanti ai fini Iva	Contribuente con liquidazione Iva mensile	12 novembre 2013	31 gennaio 2014
	Contribuente con liquidazione Iva trimestrale o annuale	21 novembre 2013	31 gennaio 2014
Comunicazione beni in godimento ai soci o familiari dell'imprenditore	Socio o familiare dell'imprenditore ovvero Impresa	12 dicembre 2013	31 gennaio 2014
Comunicazione finanziamenti e capitalizzazioni	Impresa	12 dicembre 2013	31 gennaio 2014

Ultimi chiarimenti Spesometro

Facendo seguito ai chiarimenti già forniti con precedenti informative al cui contenuto si rimanda, segnaliamo che l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito *web* lo scorso 19 novembre 2013 alcune risposte a quesiti sulle modalità di compilazione dei singoli quadri, specificando inoltre che trattandosi di un modello di comunicazione (e non di dichiarazione) la stessa può essere conservata su supporto informatico (non prevede il campo per la firma da parte del contribuente) e dovrà essere esibita ad eventuale richiesta da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

È possibile, inoltre, presentare una comunicazione rettificativa o sostitutiva di una precedentemente inviata sempre entro il termine ultimo del 31 gennaio 2014.

Chiarimenti comunicazione beni in godimento e finanziamenti

Successivamente alla pubblicazione delle Istruzioni ministeriali alla compilazione dei due modelli, il cui contenuto è stato già commentato in precedente informativa, nessun ulteriore chiarimento è stato fornito dall'Agenzia delle Entrate.

Si ricorda, quindi, che l'intermediario abilitato dovrà rilasciare al dichiarante l'originale del frontespizio e del riepilogo della comunicazione dei dati trasmessi, sottoscritti dal dichiarante, insieme alla copia della comunicazione di conferma di ricezione da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Nuove modalità di comunicazione telematica per operazioni con soggetti "black list" e acquisti da San Marino

Si ricorda, infine, alla spettabile clientela che a decorrere dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2014 è obbligatorio utilizzare il nuovo modello di comunicazione polivalente approvato lo scorso 5 agosto 2013 per:

1. la comunicazione mensile o trimestrale delle operazioni intrattenute con soggetti aventi sede in paesi *black List*;
2. la comunicazione mensile degli acquisti effettuati da operatori nazionali nei confronti di operatori economici sammarinesi.

La periodicità di presentazione della comunicazione *black List* non è cambiata e cioè:

- entro l'ultimo giorno del mese successivo, per i soggetti con periodicità di presentazione del modello mensile;
- entro l'ultimo giorno del mese successivo a ciascun trimestre solare, per i soggetti con periodicità di presentazione del modello trimestrale.

Con riferimento, infine, agli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2014 da operatori stabiliti nel territorio di San Marino, per i quali trova applicazione il meccanismo dell'inversione contabile o *reverse charge* (quando cioè grava sull'operatore nazionale l'onere di assolvimento dell'Iva), l'obbligo di comunicare le avvenute registrazioni effettuate sui registri Iva diventa telematico e andrà assolto utilizzando il nuovo modello.

La comunicazione va trasmessa in modalità analitica entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione degli acquisti effettuati con la Repubblica di San Marino.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

firma

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: DAL 2014 VIENE MODIFICA LA TASSAZIONE INDIRECTA NEL TRASFERIMENTO DEGLI IMMOBILI

Dal 1 gennaio 2014 entrano in vigore le nuove disposizioni riguardanti la tassazione indirette (imposta di registro e imposte ipocatastali) nel trasferimento degli immobili: si tratta di modifiche generalmente positive per i contribuenti (visto che scende il prelievo complessivo in tali trasferimenti) ma sono state eliminate molte agevolazioni che sino allo scorso 31.12.2013 erano applicabili.

Si tratta di una materia molto vasta ed ricca di particolarità: di seguito di forniscono le indicazioni sulle modifiche introdotte e le nuove misure del prelievo applicabili nelle situazioni più frequenti.

Le modifiche

Le modifiche introdotte con decorrenza dal prossimo 1 gennaio 2014 sono le seguenti:

- l'imposta di registro per sugli atti traslativi a titolo oneroso delle proprietà di beni immobili in genere e sugli atti traslativi e costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi, diventa unica per tutte le fattispecie immobiliari e viene fissata al **9%**, andando a sostituire le precedenti aliquote diversificate del 7% (applicabile ai trasferimenti di fabbricati), 8% (terreni edificabili) e 15% (terreni agricoli);
- per i terreni agricoli acquisiti da soggetti diversi da Coltivatori Diretti e Imprenditori Agricoli Professionali l'aliquota è fissata al 12%;
- l'aliquota sugli acquisti di immobili abitativi «prima casa» passa dal 3% al **2%**;
- l'imposta proporzionale dovuta secondo le precedenti misure non può comunque mai essere inferiore ad € 1.000;
- in relazione a tali atti (ossia quelli soggetti ad imposta di registro in misura proporzionale) viene introdotta una misura ridotta (e fissa) di € 50 delle imposte ipocatastali (in precedenza erano proporzionali, complessivamente nella misura del 3%);
- è stabilita l'esenzione dall'imposta di bollo, tributi speciali catastali e tasse ipotecarie per gli atti di trasferimento a titolo oneroso di immobili (comprese le abitazioni);
- viene disposto un aumento dell'imposta di registro e delle imposte ipocatastali dovute in misura fissa, da € 168 a € 200;

Le situazioni specifiche

Acquisto di immobile "prima casa" da un privato o da impresa che cede esente		
	fino al 31/12/2013	dal 1/1/2014
imposta di registro	3%	2%
imposta ipotecaria	€ 168	€ 50
imposta catastale	€ 168	€ 50

Per l'abitazione principale vi è quindi una evidente riduzione dell'imposta di registro che passa dal 3% al 2%.

Acquisto di immobile a uso abitativo non "prima casa" da un privato o da impresa che cede esente		
	fino al 31/12/2013	dal 1/1/2014
imposta di registro	7%	9%
imposta ipotecaria	2%	€ 50
imposta catastale	1%	€ 50

Anche per gli altri immobili, diversi dall'abitazione principale, vi è stata una riduzione visto che il prelievo complessivo passa dal 10% (7% di imposta di registro + 3% di ipocatastali proporzionali) al 9% di registro, a cui aggiungere € 100 complessive di ipocatastali.

Tali riduzioni non vanno evidentemente da impattare sulle cessioni di immobili assoggettate ad Iva, salvo per il fatto che per tali atti l'imposta di registro, dovuta in misura fissa, viene innalzata da € 168 ad € 200.

Soppressione di altre agevolazioni

A decorrere dal 1° gennaio 2014 cesseranno di produrre effetto tutte le disposizioni riguardanti "esenzioni e agevolazioni tributarie, ancorché previste da leggi speciali", con la sola eccezione delle riduzioni previste per l'abitazione principale (di cui si è detto).

Si tratta di un panorama davvero sterminato, del quale in un sol colpo viene fatta tabula rasa.

Si pensi, a esempio, alle agevolazioni tributarie quali l'imposta di registro dell'1% per le compravendite di terreni facenti parti di piani particolareggiati; all'acquisto di immobili da parte di Onlus; all'aliquota agevolata per gli edifici ai quali è stato riconosciuto un pregio di natura storico/artistica; ecc..

Per quanto attiene l'aliquota agevolata per l'acquisto di terreni da parte degli imprenditori agricoli, si segnala come la Legge di Stabilità per il 2014 abbia previsto il mantenimento della cosiddetta agevolazione per la "Piccola Proprietà Contadina" (nota anche attraverso l'acronimo "PPC"), in deroga alla commentata generale previsione sull'eliminazione delle esenzioni.

Per l'acquisto di terreni agricoli, effettuati da coltivatori diretti (CD) o imprenditori agricoli professionali (IAP) e destinati all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, potranno essere ancora invocate dal 1° gennaio 2014 le agevolazioni che erano in vigore anche nel 2013:

- pagamento dell'imposte di registro in misura fissa;
- pagamento dell'imposta ipotecaria in misura fissa;
- pagamento dell'imposta catastale nella misura proporzionale dell'1%

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

firma

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: OBBLIGO POS PER IMPRESE E PROFESSIONISTI: DECORRENZA 1.1.2014 IN ATTESA DEL DECRETO ATTUATIVO

L'articolo 15, commi 4 e 5 D.L. n.179/12, cosiddetto "Crescita Bis", ha previsto che:

"A decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del D.Lgs. n.231/07.

Con uno o più decreti del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia, vengono disciplinati gli eventuali importi minimi, le modalità e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione di cui al comma precedente. Con i medesimi decreti può essere disposta l'estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili".

Quindi decorre dal 1° gennaio 2014 l'obbligo per i soggetti che effettuano vendita di beni e servizi, anche professionali, di accettare pagamenti anche con carte di debito.

Per quanto riguarda l'effettiva entrata in vigore della norma, essa risulta condizionata dall'adozione di un decreto attuativo del Ministro dello Sviluppo Economico, che dovrà disciplinare le modalità, i termini e i soggetti interessati, provvedimento che è stato inviato nei giorni scorsi alla Banca d'Italia per il parere.

Dalle prime notizie che lo riguardano si apprende che l'obbligo del Pos scatti:

- per i pagamenti superiori alla soglia minima di € 30 e,
- limitatamente alle operazioni compiute fino al 30 giugno 2014, per chi avrà ricavi superiori a € 200.000 l'anno.

Quanto ai soggetti interessati si deve supporre, in attesa di limitazioni derivanti dal dettato del citato decreto attuativo, che la platea sia ampia e che potrà ricomprendere:

- i commercianti al dettaglio;
- i commercianti all'ingrosso;
- i produttori;
- gli agricoltori;
- gli ambulanti;
- i professionisti.

Con particolare riferimento all'attività professionale, la norma prevede che andranno installati dispositivi Pos, abilitati a scaricare i pagamenti delle parcelle dalle carte di credito, bancomat, carte convenzionali e prepagate direttamente sul conto corrente. Obiettivo della normativa è quello di aumentare la tracciabilità delle transazioni di denaro derivanti da prestazioni di carattere professionale.

Quanto all'aspetto sanzionatorio si evidenzia che non esiste al momento una sanzione per chi non fosse in grado di provvedere all'installazione degli strumenti di pagamento in tempi utili.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

firma

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: SISTEMA DI PAGAMENTI SEPA

A decorrere dal 1° febbraio 2014 i bonifici, gli addebiti diretti nazionali del circuito bancario (RID) e postale dovranno essere dismessi per essere sostituiti dai corrispondenti servizi SEPA.

Dalla stessa data, oltre alle banche e agli altri fornitori di servizi di pagamento, anche gli utilizzatori degli stessi hanno l'obbligo di essere in grado di inviare e ricevere pagamenti nei nuovi *standard* europei.

Che cosa è la SEPA?

SEPA è l'acronimo che identifica la *Single Euro Payments Area* (l'Area unica dei pagamenti in euro), ovvero un'area nella quale gli utilizzatori degli strumenti di pagamento - i cittadini, imprese, Pubbliche Amministrazioni e gli altri operatori economici - indipendentemente dalla loro residenza, possono effettuare e ricevere pagamenti in euro non in contanti sia all'interno dei confini nazionali che fra paesi diversi, alle stesse condizioni e con gli stessi diritti e obblighi.

In termini numerici, la SEPA riguarda 32 paesi (tutti i paesi dell'Unione Europea più l'Islanda, la Norvegia, il Liechtenstein, la Svizzera e il Principato di Monaco) per un totale di 513 milioni di cittadini e circa 9.200 istituzioni finanziarie.

Quali sono i contenuti della SEPA?

Il progetto SEPA prevede la definizione di *standard* comuni per bonifici e addebiti diretti, i due principali servizi di pagamento al dettaglio in euro diversi dal contante.

In Italia, l'adozione dei bonifici SEPA e degli addebiti diretti SEPA determinerà l'eliminazione dei servizi corrispondenti, il bonifico nazionale e il RID.

Nell'ambito del progetto SEPA sono state anche definite alcune regole comuni per i servizi basati su carte di pagamento (ad esempio l'adozione del microchip). In prospettiva le attività si estenderanno a servizi innovativi come i pagamenti tramite telefono cellulare o su *internet*.

Quali sono i vantaggi della SEPA per le imprese?

Per le imprese, il vantaggio principale della SEPA risiede nella possibilità di ricevere ed effettuare pagamenti da e verso altri Paesi dell'Ue con le stesse modalità e tempi dei pagamenti nazionali a valere di un unico conto. I vantaggi più evidenti riguardano le imprese che operano su più paesi europei che potranno accentrare la gestione dei pagamenti e della liquidità senza dover detenere più conti nei paesi nei quali si intrattengono a vario titolo rapporti commerciali. Ulteriori benefici possono derivare, anche per le imprese che operano in ambito esclusivamente nazionale, dall'adozione di un unico standard di trasmissione e ricezione degli ordini di pagamento nel colloquio con le banche, che potrà essere integrato con più avanzate procedure di gestione aziendale e di fatturazione elettronica.

Cosa cambia in concreto il 1° febbraio 2014?

I bonifici nazionali e gli addebiti diretti dovranno essere eseguiti secondo le regole e gli standard fissati dal Regolamento europeo 260/2012. In particolare, l'utilizzo dello *standard* di messaggistica ISO-20022 XML costituisce la base per comporre i nuovi messaggi di pagamento che le banche e gli altri intermediari si scambieranno tra loro; tale linguaggio dovrà essere utilizzato per la trasmissione e la ricezione di bonifici e

addebiti diretti da parte di quegli utenti (che non sono consumatori o microimprese) che inviano e ricevono dai prestatori di servizi di pagamento ingenti quantità di bonifici e addebiti diretti in forma raggruppata.

L'unico codice identificativo del conto di pagamento sarà l'IBAN che in Italia è stato ormai da tempo adottato. Per quel che riguarda il codice di indirizzamento dei pagamenti, il BIC, esso non potrà più essere richiesto alla clientela dal 1° febbraio 2014 per i pagamenti nazionali e dal 1° febbraio 2016 per quelli transfrontalieri.

Per ciò che attiene gli addebiti diretti RID, gli stessi saranno sostituiti dallo strumento di incasso europeo SEPA *Direct Debit* (o SDD); la normativa riconosce la validità delle autorizzazioni attualmente in essere per gli addebiti diretti RID anche per gli incassi SDD, per cui non sarà necessario sottoscrivere una nuova autorizzazione all'addebito.

Le nuove regole della SEPA prevedono, inoltre, una diversa modalità per gestire gli addebiti diretti sul proprio conto: i consumatori debitori possono dare istruzioni alla propria banca (o altro intermediario) di bloccare tutte le richieste di addebito diretto sul proprio conto o redigere liste di creditori indesiderati (liste negative) o di creditori da cui accettare richieste di addebito (liste positive), fissando anche importi massimi o specifiche periodicità per l'incasso degli addebiti.

Quali strumenti di pagamento non cambiano?

Il regolamento n.260/2012 non riguarda le carte, le rimesse e la moneta elettronica. Gli assegni sono esclusi dal progetto SEPA. All'interno del contesto nazionale restano operativi, in quanto strumenti non corrispondenti a quelli SEPA e al momento senza cambiamenti, altri strumenti di pagamento come le RIBA, i MAV, i RAV, i bollettini postali e bancari.

Ulteriori informazioni potranno essere acquisite presso le Banche con cui si intrattengono rapporti di conto corrente.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

firma

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: LA COMUNICAZIONE TELEMATICA DELLE LETTERE DI INTENTO

I soggetti definiti “esportatori abituali” (ossia coloro che effettuano un rilevante ammontare di operazioni con l'estero), onde evitare di essere costantemente a credito d'Iva possono richiedere ai loro fornitori di emettere fatture senza addebito dell'Iva: tale richiesta – denominata “lettera d'intento” – avviene attraverso apposita domanda da inoltrare a ciascun fornitore (ovvero solo ad alcuni di questi).

I fornitori che ricevono tali documenti sono tenuti ad alcuni adempimenti:

- numerazione progressiva;
- annotazione in apposito registro (ovvero, in alternativa, nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi);
- invio all'Agenzia delle Entrate di una comunicazione da effettuare esclusivamente in via telematica entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica in cui confluisce l'operazione realizzata senza applicazione dell'imposta.

In relazione a tale ultimo punto va ricordato che dal 2.3.2012 (modifiche apportate dal D.L. n.16/12) l'assolvimento dell'adempimento telematico è mutato radicalmente rispetto al passato:

l'invio telematico non viene più richiesto entro il giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento della lettera d'intento bensì entro il più ampio termine di effettuazione della prima liquidazione periodica in cui confluisce l'operazione realizzata senza applicazione dell'imposta, ai sensi dell'art.8, comma 1, lettera c) DPR n.633/72.

Si riepilogano sul punto i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n.82/E/12:

- il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica in cui confluisce l'operazione costituisce il termine ultimo per eseguire l'adempimento: resta pertanto ferma la possibilità per i contribuenti che ricevono lettere d'intento da esportatori abituali di effettuare la comunicazione anche se la relativa operazione non imponibile non è stata ancora effettuata;
- nelle more dell'approvazione di una nuova versione del modello di comunicazione adeguata al mutato quadro normativo, l'adempimento continua ad essere assolto utilizzando la modulistica attualmente in uso e approvata con provvedimento del 14 marzo 2005;
- il campo contenuto nel frontespizio, denominato “Periodo di riferimento”, potrà essere compilato indicando esclusivamente l'anno di riferimento, senza quindi indicazione del mese: tale modalità di compilazione potrà essere adottata sia nell'ipotesi in cui la comunicazione venga effettuata facendo riferimento alla data di effettuazione dell'operazione non imponibile come anche nei casi in cui la comunicazione risulti antecedente alle medesime operazioni.

ATTENZIONE: in seguito alle disposizioni introdotte dal D.L. n.16/12 – che assegnano rilevanza alla concreta effettuazione della prima operazione senza applicazione dell'Iva in virtù della lettera di intento ricevuta – e delle pesanti sanzioni previste, si invita la gentile clientela a comunicare con tempestività l'avvenuta effettuazione di tali operazioni.

Ad ogni modo, per evitare possibili disguidi (stante il non sempre facile monitoraggio nonché variabilità del momento di effettuazione di tali operazioni) si consiglia di **trasmettere con la massima tempestività allo Studio le lettere d'intento ricevute**, al fine di provvedere alla trasmissione entro le scadenze di legge.

Soggetti obbligati alla comunicazione all'Agenzia delle Entrate	L'obbligo di comunicazione riguarda tutti i soggetti passivi Iva che ricevono da soggetti che si qualificano "esportatori abituali" le c.d. lettere di intento con le quali l'esportatore abituale chiede al proprio fornitore di eseguire la fornitura, sia di beni che di servizi, senza l'applicazione dell'Iva
Termine	I fornitori degli esportatori abituali devono inviare la comunicazione dei dati relativi alle lettere di intento ricevute entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica in cui confluisce l'operazione realizzata senza applicazione dell'imposta . Non essendo più il termine di trasmissione ancorato al mese di ricevimento della dichiarazione non pare più necessario a tale fine conservare ed allegare alla lettera di intento la busta o il fax che individuano con certezza la data del ricevimento
Numerazione	I nuovi termini di invio delle lettere di intento fissati dal D.L. n.16/12, legati alla concreta applicazione della fatturazione in esenzione, risolvono anche le problematiche relative alla loro numerazione progressiva (elemento da indicare nella dichiarazione telematica). Posto che comunque la risoluzione n.82/E/12 ammette l'invio delle lettere d'intento seguendo il criterio del mese di ricevimento delle stesse si forniscono le seguenti indicazioni in relazione alle lettere ricevute in prossimità del cambio d'anno: <ul style="list-style-type: none"> • lettera di intento emessa nel dicembre 2013 dall'esportatore abituale e ricevuta sempre in dicembre dal fornitore: in questo caso il fornitore dovrà seguire la numerazione progressiva del 2014 e provvedere all'invio telematico della comunicazione entro il 16 gennaio 2014; • lettera di intento emessa nel dicembre 2013 dall'esportatore abituale e ricevuta dal fornitore i primi giorni di gennaio 2014 : anche in questo caso il fornitore dovrà seguire la numerazione progressiva del 2014 e provvedere all'invio telematico della comunicazione entro il 17 febbraio 2014
Modalità	Il fornitore che riceve la lettera d'intento deve presentare la comunicazione esclusivamente per via telematica , essendo espressamente esclusa ogni altra forma di presentazione. La procedura di invio telematico della comunicazione è analoga a quella già prevista per le altre dichiarazioni
Revoca	Nel caso in cui l'esportatore voglia rettificare in diminuzione l'ammontare del <i>plafond</i> o revocare la dichiarazione già inviata, egli inoltrerà al fornitore una nuova lettera d'intento. Quest'ultimo non deve inoltrare tale comunicazione di rettifica o revoca all'Amministrazione finanziaria. In questo caso la lettera d'intento non deve essere consegnata allo Studio ma deve essere solamente conservata e numerata
Nuova richiesta	Qualora l'esportatore invii una nuova dichiarazione per richiedere un <i>plafond</i> maggiore, per il fornitore è necessario effettuare un nuovo invio entro il 16 del mese successivo. In questo caso la comunicazione deve essere tempestivamente inoltrata allo Studio per l'adempimento telematico

Sanzioni


L'aspetto più delicato dell'adempimento in commento è sicuramente legato alle **pesanti conseguenze** che gravano sul fornitore che omette di inviare la comunicazione o la invia con errori o parti non compilate.

È importante precisare che il fornitore che invia la comunicazione nei termini previsti è al riparo da ogni conseguenza di tipo sanzionatorio, anche nel caso in cui si dovesse successivamente scoprire che l'esportatore abituale non poteva legittimamente inviare al proprio fornitore la richiesta di non applicazione dell'Iva (oppure la richiesta si dimostrasse superiore al plafond disponibile).

Al contrario, il mancato o ritardato invio della comunicazione comporta, in caso di esecuzione della fornitura, l'applicazione di sanzioni. In tale caso, se l'esportatore abituale non poteva effettuare la richiesta per mancanza dei requisiti (dato non sempre conoscibile dal fornitore), scatta anche la responsabilità in solido del fornitore per il mancato pagamento dell'Iva da parte dell'esportatore.

Per effetto delle previsioni introdotte dal D.L. n.16/12, inoltre, la mancata esecuzione della fornitura non è più fatto generatore di sanzioni, posto che la mancata effettuazione di operazioni non fa scattare il presupposto per l'invio telematico della lettera d'intento.

Si riporta, di seguito, uno schema che riepiloga le sanzioni applicabili al fornitore nei casi di omesso o irregolare invio della comunicazione dati:



Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

firma

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: INCREMENTO ALIQUOTE DAL 1.1.2014 PER LE GESTIONI INPS SEPARATA, ARTIGIANI E COMMERCANTI

La Riforma del mercato del lavoro, c.d. Legge Fornero (L. n.92/12), ha disposto - a partire dal 2014 – un progressivo aumento delle aliquote contributive previdenziali di finanziamento e di computo applicabili agli iscritti alla Gestione separata Inps di cui alla L. n.335/95, nonché a quelle delle Gestioni Inps artigiani e commercianti.

Con riferimento ai soli soggetti iscritti alla Gestione separata Inps, ma non in tutti i casi, è intervenuta di recente la Legge di Stabilità 2014 (L. n.147/13) al fine di accelerare il già previsto graduale innalzamento dell'aliquota contributiva della Gestione separata, in ragione dell'1% nel 2014 e dell'1,5% nel 2015.

Gestioni Inps artigiani e commercianti

Con riferimento a tali gestioni nessuna modifica ulteriore si riscontra rispetto a quelle già stabilite dalla citata Riforma Fornero.

Essa infatti ha previsto un progressivo aumento di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24% nel 2018.

Di conseguenza, per l'anno 2014, si passa dal 21,75% al 22,20% (quest'ultima aliquota è ulteriormente aumentata di un punto percentuale in caso di redditi eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile e fino al raggiungimento del massimale).

Con riferimento ai soli iscritti alla Gestione commercianti, va, poi, considerato che alla contribuzione dovuta a titolo previdenziale deve essere sommato il contributo aggiuntivo dello 0,09%, ai fini dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale (c.d. "rottamazione dei negozi o delle licenze").

Gestione separata Inps

Qui l'incremento stabilito dalla riforma Fornero ha riguardato:

1. sia i soggetti non iscritti ad un'altra gestione previdenziale obbligatoria né pensionati;
2. che coloro che siano iscritti ad altra gestione o pensionati.

1. Soggetti non iscritti ad un'altra gestione previdenziale obbligatoria né pensionati

Per i soggetti iscritti esclusivamente alla Gestione separata Inps la Legge Stabilità 2014 esenta dall'aumento di un punto percentuale dell'aliquota contributiva per il 2014 i soli lavoratori autonomi titolari di posizione fiscale ai fini Iva.

A seguito di tale intervento, l'aliquota contributiva relativa al 2014 verrà applicata nelle misure seguenti:

- soggetti non titolari di partita Iva non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati: 28%;
- soggetti titolari di partita Iva non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati: 27%.

A detta aliquota occorre aggiungere l'ulteriore contributo assistenziale dello 0,72%, destinato al finanziamento dell'indennità di maternità e paternità, degli assegni per il nucleo familiare, dell'indennità di malattia (con o senza ricovero ospedaliero) e del trattamento economico per congedo parentale.

2. Soggetti iscritti ad altra gestione obbligatoria o pensionati

Per effetto della modifica apportata dalla Legge Stabilità 2014 le aliquote risulteranno pari al:

- 22% per il 2014 (a fronte di un precedente 21%);
- 23,5% per il 2015 (a fronte di un precedente 22%);
- 24% per il 2016 (stessa aliquota prima delle modifiche).

Tabella riepilogativa (anni 2013 e 2014 a confronto)

Soggetti interessati	Aliquote 2013	Aliquote 2014
Artigiani	<ul style="list-style-type: none">• 21,75% fino a € 45.530• 22,75% da € 45.530 a € 75.883	<ul style="list-style-type: none">• 22,20% fino a € 46.076• 23,20% da € 46.076 a € 76.793
Commercianti	<ul style="list-style-type: none">• 21,84% fino a € 45.530• 22,84% da € 45.530 a € 75.883	<ul style="list-style-type: none">• 22,29% fino a € 46.076• 23,29% da € 46.076 a € 76.793
Parasubordinati • titolari partita Iva • senza altra previdenza né pensionati	27,72% entro il massimale di € 99.034	27,72% entro il massimale di € 100.222
Parasubordinati • non titolari partita Iva • senza altra previdenza né pensionati	27,72% entro il massimale di € 99.034	28,72% entro il massimale di € 100.222
Parasubordinati • titolari partita Iva e non • con altra previdenza o pensionati	20,00 % entro il massimale di € 99.034	22,00% entro il massimale di € 100.222
Associati in partecipazione	27,72% entro il massimale di € 99.034	28,72% entro il massimale di € 100.222

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

firma

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: MODIFICA DEL TASSO LEGALE: DA GENNAIO L'INTERESSE TORNA ALL'1%

A decorrere dal 1° gennaio 2014, la misura del tasso legale di interesse è scesa dal 2,5% all'1%, per effetto del Decreto Ministeriale del 12.12.13, pubblicato nella G.U. n.292 del 13 dicembre 2013.

L'intervento modificativo, disposto secondo le indicazioni dell'art.1284 c.c., comporta una serie di riflessi di natura civilistica e tributaria.

Innanzitutto, è bene rammentare che la nuova misura del tasso di interesse interesserà tutti i crediti certi, liquidi ed esigibili per cui le parti non abbiano disposto diversamente o in relazioni ai quali non si applichi il disposto del D.Lgs. n.231/02 in tema di interessi di mora.

Inoltre la suddetta variazione comporterà, tra gli altri:

- una variazione nel calcolo degli interessi dovuti in sede di **ravvedimento operoso** (con minore aggravio per il contribuente), in relazione ai quali – per i periodi a cavallo del 2013 e 2014 – sarà necessario effettuare un conteggio separato in relazione ai giorni di ritardo del vecchio e nuovo anno;
- una variazione nei calcoli da utilizzare per la quantificazione fiscale dell'**usufrutto e delle rendite** (art.14 e 17 D.Lgs. n.346/90), secondo i coefficienti stabiliti dal D.M. 23.12.13, pubblicato sulla G.U. n.303 del 28.12.13;
- una differente misura di applicazione della **presunzione di fruttuosità dei capitali dati a mutuo**, di cui all'art.45, co.2 Tuir;
- una variazione degli interessi connessi alle procedure di **riscossione di debiti per tributi fiscali e locali**, ove non diversamente stabilito dalle singole leggi di imposta.

Riassumiamo di seguito in tabella l'evoluzione degli interessi legali nel tempo:

Termine iniziale	Termine finale	Misura percentuale
21.04.1942	15.12.1990	5%
16.12.1990	31.12.1996	10%
01.01.1997	31.12.1998	5%
01.01.1999	31.12.2000	2,5%
01.01.2001	31.12.2001	3,5%
01.01.2002	31.12.2003	3,0%
01.01.2004	31.12.2007	2,5%
01.01.2008	31.12.2009	3%
01.01.2010	31.12.2010	1%
01.01.2011	31.12.2011	1,50%
01.01.2012	31.12.2013	2,50%
01.01.2014		1%

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

firma

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: VERIFICHE CONTABILI DI INIZIO PERIODO DI IMPOSTA

Con la conclusione del periodo di imposta 2013, si coglie l'occasione per ricordare alla gentile Clientela di verificare il rispetto dei requisiti per continuare ad adottare anche nel periodo di imposta 2014 le "semplificazioni" previste per:

- la tenuta della contabilità semplificata, da parte di imprese individuali, società di persone ed enti non commerciali;
- l'effettuazione delle liquidazioni trimestrali Iva, da parte di tutte le imprese (e i lavoratori autonomi).

Essendo normativamente previste le medesime soglie di riferimento per l'adozione sia della contabilità semplificata sia delle liquidazioni trimestrali Iva (ordinariamente € 400.000 per chi svolge prestazioni di servizi ed € 700.000 per chi svolge altre attività), va prestata particolare attenzione al diverso parametro da rispettare nei due casi:

- per la tenuta della contabilità semplificata va verificato l'ammontare dei ricavi conseguiti nel periodo di imposta precedente;
- per l'effettuazione delle liquidazioni trimestrali Iva va verificato il volume d'affari conseguito nel periodo di imposta precedente.

Per coloro che effettuano attività d'impresa (o arti e professioni) caratterizzate dalla presenza di operazioni esenti e, quindi, liquidano periodicamente l'imposta sulla base dell'applicazione del criterio del *pro-rata* generale di detrazione, invece, un altro aspetto fondamentale da verificare è la percentuale definitiva del *pro-rata* relativo al periodo di imposta 2013. E ciò al fine di eseguire correttamente la prima liquidazione del 2014 che come noto assume quale percentuale "provvisoria" quella definitiva del periodo precedente.

Il rispetto dei limiti per la tenuta della contabilità semplificata

L'articolo 18 DPR n.600/73 prevede la possibilità per le imprese individuali, le società di persone e gli enti non commerciali di adottare il regime di contabilità semplificata (semplicisticamente di non registrare incassi e pagamenti) qualora siano rispettati determinati limiti di ricavi conseguiti nel periodo di imposta, differenziati a seconda del tipo di attività esercitata. I limiti di ricavi per la tenuta della contabilità semplificata sono i seguenti:

- € 400.000 per chi svolge prestazioni di servizi;
- € 700.000 per chi svolge altre attività.

Il rispetto di tali soglie di ricavi deve essere verificato per ciascun periodo di imposta: il superamento della soglia obbliga all'adozione del regime di contabilità ordinaria a decorrere dal 1° gennaio del periodo di imposta successivo.

Nel caso di esercizio contemporaneo di prestazioni di servizi ed altre attività, è possibile fare riferimento al limite dell'attività prevalente qualora venga comunque rispettato il limite complessivo di ricavi conseguiti nel periodo di imposta di € 700.000.

In caso di inizio dell'attività da parte di un'impresa individuale, di una società di persone o di un ente non commerciale che in fase di apertura della partita Iva dichiarino un ammontare dei ricavi presunti ragguagliato ad anno inferiore alle soglie, il regime di contabilità semplificata costituisce in ogni caso il regime "naturale" (l'eventuale adozione della contabilità ordinaria dovrà essere comunicata nel quadro VO).

Le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità ordinaria che abbiano optato per la determinazione della base imponibile Irap con il metodo "da bilancio" sono vincolate alla tenuta del regime di contabilità ordinaria per tutti i periodi di imposta di validità dell'opzione esercitata, non potendo aderire al regime di contabilità semplificata nel caso di rispetto delle soglie dei ricavi. Infatti, è necessario che tali soggetti revochino prioritariamente l'opzione esercitata per la determinazione della base imponibile Irap con il metodo "da bilancio" (è possibile revocare l'opzione solamente al termine di ogni triennio di validità della stessa).

Il rispetto dei limiti per l'effettuazione delle liquidazioni Iva trimestrali

L'articolo 7 DPR n.542/99 consente alle imprese (e ai professionisti) che nell'anno precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a € 400.000 per chi svolge prestazioni di servizi ovvero ad € 700.000 per chi svolge altre attività di optare per l'effettuazione delle liquidazioni Iva con scadenza trimestrale anziché mensile. Il rispetto di tali soglie di volume di affari deve essere verificato per ciascun anno solare: il superamento della soglia obbliga all'adozione delle liquidazioni Iva con cadenza mensile a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nel caso di esercizio contemporaneo di prestazioni di servizi ed altre attività senza distinta annotazione dei corrispettivi, il limite di riferimento per l'effettuazione delle liquidazioni Iva trimestrali è pari a € 700.000 relativamente a tutte le attività esercitate. Il parametro per la verifica dell'effettuazione delle liquidazioni e dei versamenti Iva con scadenza trimestrale è il volume di affari, diverso da quello previsto per la tenuta della contabilità semplificata costituito dall'ammontare dei ricavi.

Il volume di affari ai fini Iva è costituito dall'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi poste in essere nell'anno solare, con le eccezioni costituite dalle cessioni di beni ammortizzabili e dai passaggi interni (che non concorrono alla determinazione del volume di affari). Dal periodo di imposta 2013 rientrano nel volume di affari anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi non soggette all'imposta per carenza del requisito della territorialità ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies.

Una volta verificato il rispetto dei limiti, la facoltà di effettuare le liquidazioni trimestrali ai fini Iva (da concretizzare mediante la barratura del rigo VO2 casella opzione l'anno successivo al comportamento concludente tenuto) comporta l'effettuazione dei versamenti Iva alle seguenti scadenze:

- 16 maggio per la liquidazione del primo trimestre;
- 20 agosto per la liquidazione del secondo trimestre;
- 16 novembre per la liquidazione del terzo trimestre;
- 27 dicembre per il versamento dell'acconto Iva del quarto trimestre;
- 16 marzo dell'anno successivo (ovvero 16 giugno in caso di presentazione telematica della dichiarazione Iva unificata ai redditi) per la liquidazione del quarto trimestre conguagliato in dichiarazione Iva.

L'importo di ciascuna liquidazione trimestrale a debito va maggiorato di una percentuale forfettaria dell'1% a titolo di interessi. In caso di versamento del saldo Iva alla scadenza del 16 giugno deve essere versata anche l'ulteriore maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo.

La determinazione del pro-rata definitivo del periodo di imposta 2013

La chiusura del periodo di imposta 2013 interessa coloro che compiono operazioni esenti nello svolgimento dell'attività propria dell'impresa (o della professione); è il caso, ad esempio, delle banche, delle assicurazioni, dei promotori finanziari, delle agenzie di assicurazione, dei medici, dei fisioterapisti, e in generale delle imprese che operano in campo immobiliare (di compravendita, di gestione, di costruzione). Tali soggetti che nel corso del 2013 hanno svolto operazioni esenti non di tipo occasionale devono, ad anno appena concluso, affrettarsi ad eseguire in via extracontabile i conteggi per determinare la percentuale del pro-rata definitivo di detrazione dell'Iva sugli acquisti.

Ciò in quanto il comma 5 dell'art.19 DPR n.633/72 prevede che la quantificazione dell'Iva indetraibile da *pro-rata* venga effettuata alla fine di ciascun anno solare in funzione diretta delle operazioni effettuate, mentre, nel corso dell'esercizio, l'indetraibilità dell'Iva è determinata in funzione della percentuale provvisoria di *pro-rata* individuata in relazione alle operazioni effettuate nell'anno precedente.

Soprattutto per coloro che liquidano l'Iva con periodicità mensile, quindi, la determinazione del *pro-rata* definitivo dell'anno 2013 costituisce il *pro-rata* provvisorio che dovrà essere adottato già dalla liquidazione del mese di gennaio 2014. Si evidenzia, inoltre, che la percentuale definitiva del pro rata assume rilevanza anche ai fini della corretta determinazione del reddito e dell'Irap, in quanto la corrispondente Iva indetraibile da *pro-rata* costituisce un costo generale deducibile ai fini di tali imposte.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti

firma

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: REGOLE PER IL CORRETTO UTILIZZO IN COMPENSAZIONE “ORIZZONTALE” DEI CREDITI IVA ANNUALI E TRIMESTRALI

In vista dei prossimi utilizzi in compensazione del credito Iva relativo all'anno 2013 emergente dalla dichiarazione annuale Iva 2014 e dei crediti trimestrali risultanti dai modelli TR da presentare nel 2014, occorre ricordare le restrittive regole introdotte operative già dal 2010. In pratica:

- gli utilizzi del credito Iva emergente dalla dichiarazione annuale per importi superiori ad una data soglia (€ 5.000), possono essere eseguiti solo a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui esso emerge;
- per utilizzi in compensazione superiori alla soglia di € 15.000, invece, è necessario effettuare tramite soggetti a ciò abilitati i controlli previsti ai fini dell'apposizione nella dichiarazione annuale del “Visto di conformità” (ciò avviene tramite la barratura di una specifica casella nel frontespizio della dichiarazione annuale Iva).

Va, infine, ricordato che tali vincoli temporali interessano solo le compensazioni “orizzontali” (ovvero quelle effettuate con altri tributi diversi dall'Iva o contributi) mentre non interessano mai le compensazioni verticali, cioè quelle “Iva da Iva”, anche se superano le soglie sopra indicate.

In sintesi le regole da applicare.

Compensazione “libera” per i crediti Iva annuali non superiori a € 5.000

Chi intende utilizzare in compensazione il credito Iva annuale del 2013 per importi non superiori ad € 5.000 può presentare il modello F24:

- già dal 1° gennaio 2014 (e, quindi, già in occasione della prima scadenza “tipica” del 16 gennaio 2014);
- senza alcuna preventiva presentazione della dichiarazione annuale Iva;
- potendo utilizzare per il versamento sia i canali telematici di Entratel/Fisconline (direttamente o tramite intermediario abilitato) sia un sistema di *home o remote banking*.

Tali compensazioni per importi non superiori ad € 5.000 sono possibili indipendentemente dall'ammontare del credito complessivo risultante dalla dichiarazione annuale: in pratica i “primi” € 5.000 del credito Iva annuale possono essere compensati anche orizzontalmente senza alcun tipo di vincolo.

In materia di compensazioni tra debiti e crediti Iva, come chiarito dalla circolare n.29/E/10:

- non ricadono nel monitoraggio (quindi solo liberi) gli utilizzi del credito Iva per pagare debiti d'imposta che sorgono successivamente (es: credito Iva dell'anno 2013 risultante dalla DR Iva 2014 utilizzato per pagare il debito Iva di gennaio 2014);
- devono essere conteggiate nel limite, invece, le compensazioni che riguardano il pagamento di un debito Iva sorto precedentemente (es: debito Iva ottobre 2013 ravveduto utilizzando in compensazione il credito Iva dell'anno 2013 risultante dalla DR Iva 2014).

Compensazione dei crediti annuali superiori a € 5.000

Chi intende compensare il credito Iva per importi superiori ad € 5.000, invece, dovrà prima presentare la dichiarazione annuale Iva e poi procedere alla compensazione presentando il modello F24 con la seguente tempistica:

- non prima del giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale;
- occorre, inoltre, attendere 10 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione (quindi non è possibile presentare la dichiarazione Iva 2014 il 28 febbraio 2014 e compensare il 3 marzo 2014).

Per agevolare i tempi di utilizzo del credito Iva in compensazione, è previsto che il contribuente possa escludere la dichiarazione annuale Iva dall'unificazione con la dichiarazione dei redditi, e, quindi, possa presentarla in anticipo rispetto alla canonica scadenza del modello Unico.

Stante l'attuale termine iniziale per la presentazione della dichiarazione annuale (fissato al 1° febbraio), risulta pertanto **impossibile presentare prima del 16 marzo** un modello F24 con utilizzo in compensazione di crediti Iva per importi superiori ad € 5.000.

- ➔ Gli F24 contenenti utilizzi in compensazione del credito Iva annuale per importi superiori ad €5.000 potranno essere trasmessi unicamente tramite i canali di Entratel o Fisconline (direttamente o tramite intermediario abilitato), quindi non si può utilizzare il canale bancario (*home banking* o *remote banking*).
- ➔ Gli F24 presentati senza osservare tali regole (prima delle tempistiche o con canali difformi da quelli previsti) verranno scartati dalla procedura.

Residuo credito Iva annuale relativo all'anno 2012

Infine, per una corretta applicazioni di tali regole si ricorda che:

- il residuo credito Iva relativo al periodo d'imposta 2012, emerso dalla precedente dichiarazione Iva annuale ed utilizzato nel 2014 fino al termine di presentazione della dichiarazione Iva2014 relativa all'anno 2013, non deve sottostare alle regole descritte, a condizione che non venga fatto confluire nella prossima dichiarazione annuale Iva (in pratica, nel modello F24, deve ancora essere indicato "2012" come anno di riferimento); ciò in quanto per questo credito relativo al 2012 la dichiarazione annuale già è stata presentata nel 2013 e quindi le tempistiche sono già state rispettate (l'unica cautela riguarda il caso di superamento del limite di € 15.000, laddove la dichiarazione Iva relativa al 2012 non sia stata "vistata");
- al contrario, il residuo credito Iva relativo al periodo d'imposta 2012, emerso dalla precedente dichiarazione Iva annuale e fatto confluire nella prossima dichiarazione annuale Iva viene a tutti gli effetti "rigenerato" nella dichiarazione Iva 2014 come credito Iva relativo all'anno 2013 e come tale soggetto alle regole di monitoraggio in precedenza descritte.

Per evitare di incorrere in sanzioni, si invita, pertanto, la gentile Clientela a valutare molto attentamente la presentazione di modelli F24 recanti utilizzi in compensazione "orizzontale" del credito Iva relativo all'anno 2013 o del residuo credito Iva relativo all'anno 2012.

Regole di compensazione dei crediti Iva trimestrali

Il limite dei € 5.000 riguardante la compensazione dei crediti Iva annuali trova applicazione, per la parte eccedente i limiti di € 5.000, anche con riferimento ai crediti risultanti dalla presentazione delle denunce trimestrali (modelli TR). Va in proposito precisato che il limite di € 5.000 deve intendersi "unitario" per tutti i modelli TR presentati nell'anno: ciò significa che se dal primo modello TR emerge un credito Iva trimestrale di € 5.000 da utilizzare in compensazione, i crediti trimestrali emergenti dai successivi modelli TR dovranno seguire le regole previste per l'utilizzo in compensazione dei crediti eccedenti la soglia.

Non vale, invece, per i crediti trimestrali il limite dei € 15.000, atteso che per essi non è prevista l'applicazione della disciplina del visto di conformità.

La compensazione dei crediti trimestrali, anche per la parte che non eccede € 5.000, deve essere sempre preceduta dalla trasmissione telematica del modello TR, ancorché non sia necessario attendere il giorno 16 del mese successivo alla trasmissione come previsto per la parte di credito eccedente rispetto a € 5.000).

Con riferimento ai rapporti esistenti tra credito Iva annuale e crediti Iva trimestrali, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che:

- al raggiungimento del limite (oggi pari € 5.000) riferito al credito annuale 2013, non concorrono le eventuali compensazioni di crediti Iva relativi ai primi tre trimestri dello stesso anno (risultanti, quindi, dalle istanze mod. Iva TR presentate nel corso del 2013);
- il limite di € 5.000 è riferito all'anno di maturazione del credito e viene calcolato distintamente per ciascuna tipologia di credito Iva (annuale o infrannuale); ciò significa che il credito annuale evidenziato nella dichiarazione Iva 2014 relativa al 2013 presenta un tetto pari ad € 5.000, da spendere liberamente anche prima della presentazione della dichiarazione e allo stesso modo per i crediti trimestrali evidenziati nei modelli TR da presentare nel corso del 2014 è a disposizione un ulteriore tetto di € 5.000, valido complessivamente per tutti i TR che vengono presentati nel corso del 2014.

Vincoli alla compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo

Si ricorda inoltre che dal 1° gennaio 2011 l'art.31 D.L. n.78/10 ha introdotto il blocco alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali (tra cui anche i crediti Iva) qualora il contribuente presenti ruoli scaduti di importo superiore ad € 1.500.

La compensazione dei crediti torna ad essere possibile, quindi, solo dopo aver provveduto al pagamento dei ruoli scaduti, oppure alla loro compensazione da effettuarsi tramite modello di pagamento F24 e utilizzando il codice tributo "Ruol" istituito dalla risoluzione n.18/E/11.

Posto che l'inosservanza di tale divieto viene punita con la sanzione pari al 50% dell'importo indebitamente compensato, si invita la gentile clientela a segnalare – e nel caso consegnare allo Studio con la massima sollecitudine – le cartelle relative a ruoli notificati ai fini delle verifiche necessarie. In mancanza, lo Studio non potrà ritenersi responsabile delle sanzioni che saranno irrogate.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

firma

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: UTILIZZO DELLE RITENUTE DA PARTE DI STUDI ASSOCIATI E SOCIETÀ

Già da qualche anno a questa parte, grazie all'interpretazione estensiva proposta dall'Agenzia delle Entrate attraverso la circolare n.56/E/09, le ritenute d'acconto subite da soggetti trasparenti (studi associati tra professionisti, società di persone) possono essere utilizzate, oltre che dai soci per abbattere propri debiti d'imposta, anche dalle stesse associazioni/società dalle quali dette ritenute provengono. Si tratta di un'apertura di grande importanza soprattutto per gli studi professionali dove il "monte ritenute" attribuito a ciascun associato si dimostra spesso molto superiore alle esigenze di compensazione di tale associato; al contrario, se tali eccedenze vengono restituite all'associazione professionale, questa le può utilizzare per effettuare propri versamenti (Iva, contributi dei dipendenti, ecc.).

Secondo la nuova interpretazione, il ragionamento logico deve essere così ricostruito:

- lo studio associato subisce le ritenute in corso d'anno;
- alla fine del periodo, le stesse ritenute sono imputate ai soci sulla base della quota di attribuzione del reddito;
- il socio inserisce le ritenute nella propria dichiarazione ed utilizza la quota necessaria per azzerare le proprie imposte;
- in caso di eccedenza, il socio può "restituire" allo studio associato la parte non utilizzata, in modo che lo stesso ne possa beneficiare per effettuare la compensazione; una volta restituita l'eccedenza, la stessa non potrà più essere nuovamente attribuita al socio;
- lo studio associato eroga al socio un importo in denaro esattamente corrispondente alle ritenute ricevute.

Come si può vedere, il sistema viene strutturato in modo da rendere subito utilizzabili dei crediti che, diversamente, restavano immobilizzati in capo alla persona fisica, magari per alcuni anni. Salvo quanto tra un attimo si dirà in merito all'accordo preventivo tra i soci, la società/studio associato non deve attendere la predisposizione della dichiarazione per poter utilizzare dette ritenute: tale utilizzo può infatti avvenire già dal 1 gennaio dell'anno successivo (1/01/14 per le ritenute relative al periodo d'imposta 2013).

Va evidenziato che tali ritenute possono essere utilizzate solo nel caso di eccedenza rispetto all'Irpef 2013 dovuta, che però verrà determinata esclusivamente nell'ambito del prossimo modello Unico 2014, ossia la prossima estate. Oggi, quindi, l'utilizzo di tali ritenute è consentito secondo le regole di seguito evidenziate, ma l'individuazione della quota già da subito utilizzabile va fatta con estrema prudenza e cautela.

L'esplicito assenso


Al fine di consentire la restituzione dei crediti eccedenti, l'Agenzia richiede un esplicito assenso dei partecipanti, da manifestarsi con modalità che possano evidenziare una data certa. In particolare sembrano idonee le seguenti modalità:

- atto pubblico;
- scrittura privata autenticata;
- atto privato registrato presso l'Agenzia a tasa fissa;
- raccomandata (è bene che sia fatta in plico ripiegato senza busta);

- apposizione sull'atto del timbro postale con la speciale procedura vigente presso le Poste;
- tramite utilizzo della Posta Elettronica Certificata (Pec).

Non è chiaro se l'assenso di cui si parla possa essere manifestato in modo singolo da ogni socio (quindi può riguardare anche solo alcuni dei partecipanti), oppure debba avvenire necessariamente in forma collegiale; appare più logica la prima ipotesi.

Infine, tale assenso può essere:



Ovviamente, nel caso di accordo che esplica i propri effetti anche per il futuro, è concessa la possibilità di revoca, trattandosi di un credito tributario che è nella disponibilità del singolo socio. Anche la revoca, è evidente, va manifestata con atto avente data certa.

L'atto di assenso deve essere precedente all'utilizzo delle ritenute restituite; è pertanto necessario che esso abbia la data certa anteriore a quella di presentazione dell'F24 contenente il credito compensato. Pertanto, se si intende utilizzare al 16/01/14 in compensazione una quota di ritenute, è necessario che entro tale data venga apposta la data certa al documento in cui risulta l'accordo.

Di seguito si propone un **fac simile di accordo** (si propone la versione continuativa), da compilare a cura dell'associazione, al quale dare data certa nelle forme precedentemente descritte. Si tenga conto che il modello proposto è volutamente essenziale per rispondere al contenuto minimo preteso dall'Agenzia delle Entrate, ma che nell'ambito di ciascuna associazione è possibile introdurre specifiche clausole per regolamentare nei dettagli l'accordo (ad esempio, termini e modalità entro i quali l'associazione dovrà provvedere a pagare agli associati le ritenute che sono state riattribuite).

Ovviamente coloro che abbiano già predisposto in passato l'accordo nella forma continuativa, quest'anno non hanno ulteriori adempimenti sotto tale profilo e potranno procedere direttamente alla compensazione delle ritenute.

Ritenute delle società di capitali

Si ricorda che le società di capitali, anche se in trasparenza, non possono beneficiare di tale meccanismo di riattribuzione.

Le ritenute subite dalla Srl che hanno optato per il regime della trasparenza fiscale devono essere utilizzate dai soci, senza possibilità di restituzione alla Srl trasparente: l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n.99/E/11 ha assunto tale posizione. Il chiarimento crea difficoltà a tutte le Srl trasparenti che subiscono ritenute nell'ambito delle loro attività (Srl che svolgono attività di intermediazione che subiscono la ritenuta del 11,5%, oppure Srl che svolgono attività edilizia che subiscono la ritenuta del 4% sugli interventi edilizi per i quali i committenti richiedono le detrazioni per interventi di ristrutturazione o risparmio energetico).

Compilazione del modello F24

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardanti la modalità attraverso la quale compilare il modello F24 nel quale dette ritenute vengono utilizzate in compensazione:

- Il **codice tributo** da utilizzare, istituito con la **risoluzione n.6/E/10**, è il **6830** denominato "*Credito Irpef derivante dalle ritenute residue riattribuite dai soci ai soggetti di cui all'art.5 del Tuir*" da utilizzare nella sezione erario del modello F24;
- L'**anno di riferimento**, secondo quanto chiarito dalla successiva **circolare n.29/E/10**, è quello relativo al periodo d'imposta oggetto della dichiarazione dei redditi da cui il credito in questione sorge. Pertanto, se nel 2014 verranno utilizzate le ritenute maturate con riferimento al 2013 (e che quindi saranno evidenziate nel prossimo modello dichiarativo Unico 2014) si dovrà indicare l'anno 2013.

Esempio

L'Associazione Professionale Rossi – i cui associati sono Luca Rossi e Andrea Rossi – il 16 gennaio 2014 intende utilizzare in compensazione una quota di ritenute riattribuite dagli associati (per un importo di € 20.000) per effettuare il versamento del debito Iva relativo al mese di dicembre 2013.

SEZIONE ERARIO									
		codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati			
IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI E INTERESSI		6012		2013	20.000,00				
		6830		2013		20.000,00			
codice ufficio		codice atto					+/- SALDO (A-B)		
TOTALE A					20.000,00	B	20.000,00		0,00

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

firma

I formulari operativi

Fac-simile di accordo di assenso per la riattribuzione delle ritenute all'associazione

I sottoscritti

→ nato a (.....) il/...../19....., codice fiscale
....., residente a (.....) via

→ nato a (.....) il/...../19....., codice fiscale
....., residente a (.....) via

→ nato a (.....) il/...../19....., codice fiscale
....., residente a (.....) via

→ nato a (.....) il/...../19....., codice fiscale
....., residente a (.....) via

in qualità di associati dell'associazione denominata con partita Iva
....., sede in () via

PREMESSO

- che le ritenute subite dall'associazione nel corso di ciascun periodo d'imposta sono attribuite a consuntivo a ciascun associato in ragione della propria quota di partecipazione agli utili, ai sensi degli artt.5 e 22 Tuir
- che con la circolari n.56/E/09 l'Agenzia delle Entrate ha permesso all'associazione di utilizzare in compensazione le ritenute riattribuite dagli associati in quanto non utilizzate, previa sottoscrizione di specifico accordo tra gli associati

SI CONVIENE

- che le ritenute non utilizzate da ciascun associato vengano riattribuite all'associazione affinché questa le utilizzi in compensazione dei propri versamenti;
- che le ritenute riattribuite siano pagate dall'associazione agli associati, in ragione dell'ammontare delle ritenute restituite da ciascuno, ammontare da determinare a seguito di compilazione della dichiarazione annuale degli associati stessi. Tale importo sarà comunicato da ciascun associato all'associazione tramite entro il termine perentorio del, affinché l'associazione possa indicarle all'interno della propria dichiarazione dei redditi;
- che il presente accordo, per esplicita volontà degli associati, ha valore per le ritenute maturate con riferimento al periodo d'imposta così come per i successivi, senza necessità di ulteriore accordo scritto, salvo facoltà di revoca;
- che la revoca del presente accordo debba avvenire tramite entro ed in tale eventualità comunque l'accordo manterrà valore con riferimento agli altri associati.

Luogo e data

Gli associati

.....
.....
.....

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: CONGUAGLIO IMU AL 24 GENNAIO

La Legge di stabilità 2014 interviene sul **conguaglio** del saldo Imu 2013 per abitazioni principali e terreni agricoli, originariamente in scadenza il 16 gennaio, che viene posticipato al **24 gennaio 2014**.

L'esenzione ed il conguaglio

Il D.L. n.133/13 aveva stabilito l'esenzione per il saldo Imu 2013, come avvenuto in occasione del pagamento dell'acconto, in relazione ad un variegato ventaglio di immobili:

- le abitazioni principali e le relative pertinenze, nonché i fabbricati assimilati quali abitazioni possedute dalle IACP, quelli delle cooperative edilizie e proprietà indivisa, quelle assegnate ad uno dei coniugi a seguito di separazione o divorzio, le abitazioni dei contribuenti facenti parte delle forze armate, così come le fattispecie di assimilazione introdotte dai regolamenti comunali (abitazioni possedute da anziani e disabili ricoverati in istituti e quelle dei cittadini italiani residenti all'estero, oltre all'uso gratuito ai familiari);
- fabbricati rurali strumentali all'attività (i fabbricati rurali abitativi erano invece oggetto di prelievo a saldo, salvo applicazione dell'esenzione per l'abitazione principale);
- i terreni agricoli, anche non coltivati, limitatamente a quelli posseduti e condotti dai Coltivatori Diretti e dagli Imprenditori Agricoli Professionali. I terreni posseduti da altri soggetti hanno invece scontato ordinariamente l'imposta dovuta a saldo 2013.

Il decreto stabiliva però la necessità di un concorso dei contribuenti alla copertura: *“L'eventuale differenza tra l'ammontare dell'imposta municipale propria risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1 deliberate o confermate dal comune per l'anno 2013 e, se inferiore, quello risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile di cui al medesimo comma 1 è versata dal contribuente, in misura pari al 40%, entro il 16 gennaio 2014.”*

Questo significa che nel caso in cui il Comune abbia incrementato l'aliquota ordinaria (quindi oltre lo 0,4% di base per abitazioni principali e pertinenze ovvero lo 0,76% di base per i terreni agricoli), occorrerà procedere ad un conguaglio dell'imposta dovuta sulla base della maggiore aliquota.

Da notare che tale conguaglio va effettuato nel caso in cui l'aliquota applicabile sia superiore allo *standard*, non necessariamente deve essere stata incrementata nel corso del 2013 (potrebbe essere stata incrementata nel 2012 e solo confermata nel 2013).

Sarà quindi necessario effettuare il seguente conteggio:

- calcolare l'imposta effettivamente dovuta sulla base dell'aliquota che risulta applicabile per il 2013 in base alle deliberazioni comunali;
- successivamente confrontarla con quella dovuta in base all'aliquota *standard* e
- quindi versare il 40% di tale differenza entro il prossimo 24 gennaio 2014.

Esempio

Giorgio Verdi vive in una villetta di categoria catastale A/7. Rendita € 2.000.

Il Comune ha deliberato per il 2013 un'aliquota Imu dello 0,55% e ha lasciato inalterata la detrazione per abitazione principale (€ 200).

Tale immobile era esente sia per il versamento dell'acconto 2013 che per quello del saldo 2013.

Verifichiamo quale sia il conguaglio dovuto entro il 24 gennaio 2014:

- imposta effettiva: $€ 2.000 * 1,05 * 160 * 0,55\% = € 1.848 - € 200 = € 1.648$
- imposta *standard*: $€ 2.000 * 1,05 * 160 * 0,4\% = € 1.344 - € 200 = € 1.144$
- conguaglio: $€ 1.648 - € 1.144 = € 504 * 40\% = € 201,60 \rightarrow 202,00$ (arrotondato)

Analogo calcolo deve essere effettuato anche in relazione ai terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e Imprenditori agricoli professionali, con riferimento all'aliquota standard dello 0,76%.

Come detto, il versamento a conguaglio potrà essere effettuato entro il prossimo 24 gennaio 2014.

Lo Studio provvederà a verificare le posizioni dei clienti dello Studio per i quali abbia ricevuto incarico per il calcolo dell'Imu 2013; successivamente comunicherà ai clienti interessati dal conguaglio gli importi da versare entro la data del 24 gennaio.

Tares

Si segnala infine che la Legge di Stabilità ha concesso una moratoria ai versamenti Tares 2013.

Entro il **24 gennaio 2014**, i contribuenti che non vi abbiano già provveduto, potranno versare la quota aggiuntiva Tares per i servizi indivisibili (pari a € 0,30 per metro quadrato dell'immobile) in scadenza lo scorso 16 dicembre 2013 ma che, a causa del fatto che gli F24 sono pervenuti dai Comuni ai contribuenti pochi giorni prima della scadenza, in molti non sono riusciti a versare tempestivamente alla scadenza prevista. Ciò significa quindi che non potranno essere sanzionati versamenti avvenuti in ritardo ma entro un mese (circa) dalla scadenza originaria.

Per il versamento occorre utilizzare il modello di versamento pervenuto dal Comune di ubicazione dell'immobile; in caso di mancato ricevimento del modello, occorre rivolgersi all'ufficio competente del Comune stesso.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

firma

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: LA COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA

Scade il prossimo **28 febbraio 2014** il termine per trasmettere – esclusivamente in via telematica – la **comunicazione annuale dei dati Iva** relativa all'anno **2013**; tale adempimento non sostituisce la dichiarazione Iva (che può essere presentata sia in forma autonoma che unitamente al modello Unico), ma costituisce adempimento autonomo.

ESONERO GENERALIZZATO: si ricorda peraltro che in caso di presentazione della dichiarazione Iva in forma autonoma entro il mese di febbraio (soluzione ammessa a favore di tutti i contribuenti, indipendentemente che essa presenti un saldo a credito, a debito oppure a zero), il contribuente è esonerato dalla presentazione della comunicazione annuale dati Iva.

Pertanto, tutti i soggetti passivi d'imposta possono presentare la dichiarazione Iva autonoma entro il mese di febbraio al fine di beneficiare dell'esonero dall'obbligo di presentazione della comunicazione annuale dati Iva.

Soggetti obbligati

Sono tenuti alla presentazione della comunicazione annuale dati Iva, in via generale, i titolari di partita Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale Iva, anche se nell'anno non hanno effettuato operazioni imponibili ovvero non siano tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche.

Soggetti esonerati

Sono esonerati dall'obbligo di presentazione della comunicazione annuale dati Iva (oltre al caso precedentemente citato di presentazione della dichiarazione annuale entro il mese di febbraio):

- i contribuenti che per l'anno d'imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti e coloro che si sono avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell'art.36-bis e abbiano effettuato soltanto operazioni esenti (è irrilevante il fatto che siano tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva per operare rettifiche alla detrazione). L'esonero non si applica, invece, qualora il contribuente abbia registrato operazioni intracomunitarie ovvero siano stati effettuati acquisti per i quali, in base a specifiche disposizioni normative, l'imposta è dovuta da parte del cessionario (*reverse charge*);
- i produttori agricoli in regime semplificato (esonerati dagli adempimenti in quanto nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a €7.000);
- gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti e altre attività indicate nella tariffa allegata al DPR n.640/72, esonerati dagli adempimenti Iva (purché non abbiano optato per l'applicazione dell'Iva nei modi ordinari);
- le imprese individuali che abbiano dato in affitto l'unica azienda e non esercitino altra attività rilevante agli effetti dell'Iva nell'anno cui si riferisce la comunicazione;
- i soggetti passivi d'imposta, residenti in altri Stati membri della Unione Europea, nell'ipotesi di cui all'art.44, co.3, secondo periodo D.L. n.331/93, qualora abbiano effettuato nell'anno d'imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta;

- i soggetti che hanno esercitato l'opzione per l'applicazione delle disposizioni recate dalla L. n.398/91, esonerati dagli adempimenti Iva per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
- i soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Comunità europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell'Iva nel territorio dello Stato con le modalità previste dall'art.74-*quinques* per l'assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d'imposta domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro;
- Organi e Amministrazioni dello Stato, Comuni, consorzi tra enti locali, associazioni e gli enti gestori di demani collettivi, comunità montane, province e regioni, enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese le aziende sanitarie locali;
- i soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
- le persone fisiche che hanno realizzato nell'anno d'imposta cui si riferisce la comunicazione un volume di affari uguale o inferiore a € 25.000 ancorché tenuti a presentare la dichiarazione annuale. In presenza di contabilità separate la determinazione del volume d'affari avviene considerando tutte le attività esercitate, comprendendo nel calcolo anche l'ammontare complessivo delle operazioni effettuate, registrate o soggette a registrazione nell'ambito dell'attività per la quale è previsto l'esonero dalla dichiarazione annuale Iva e, conseguentemente, dalla comunicazione dati;
- le persone fisiche che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'art.27 co.1 e 2 D.L. n.98/11, convertito, con modificazioni, dalla L. n.111/11.

Effetti della comunicazione

È importante ricordare che la natura e gli effetti derivanti dalla presentazione della comunicazione annuale dati Iva non sono quelli propri della dichiarazione Iva, bensì quelli riferibili alle comunicazioni di dati e notizie. Pertanto:

- nel caso in cui ci si accorga di aver comunicato dati incompleti o inesatti, la comunicazione già presentata non può essere rettificata o integrata;
- non sono applicabili le sanzioni previste in caso di omessa o infedele dichiarazione;
- non è possibile effettuare ravvedimento operoso per sanare ritardi o omissioni;
- in caso di omessa o inesatta comunicazione di dati è applicabile la sanzione amministrativa da € 258 a € 2.065.

Le informazioni contenute

La comunicazione annuale dati Iva è un riepilogo aggregato e semplificato delle operazioni 2013; in particolare, tanto per le operazioni attive quanto per quelle passive, si tratta di esplicitare:

- totale delle operazioni (con dettaglio delle operazioni imponibili, non imponibili e esenti);
- la parte delle operazioni (cessioni ed acquisti) imputabile ai beni strumentali;
- eventuali importazioni di oro e argento puro o rottami, senza pagamento di Iva in dogana;
- l'Iva esigibile e l'Iva detratta;
- l'Iva complessivamente dovuta (ovvero il credito).

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

firma